

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

28 giugno 2011

Presidenza: Giancarlo VACCA CAVALOT
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 28 del mese di giugno duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiario", sotto la Presidenza dei Vice Presidenti Giancarlo VACCA CAVALOT e Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 23 giugno 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Sergio BISACCA - Barbara BONINO - Ivano CORAL - Bruno MATOLA - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Alberto AVETTA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Nicola Felice POMPONIO.

(Omissis)

OGGETTO: Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte. Proposte di modifica dello Statuto in adeguamento al D.L. N. 78/2010 convertito nella Legge N. 122/2010 ed alla Legge Regionale N. 26/2010. Approvazione.

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana a nome della Giunta (7/6/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

Il CSI-Piemonte nasce il 1° marzo 1977, anno in cui la Regione Piemonte, l'Università di Torino e il Politecnico di Torino (i tre Enti Fondatori) stipulano la convenzione n. 22993, dando vita al "Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione", Ente autonomo a totale controllo pubblico con il compito di progettare, realizzare e gestire un sistema regionale di elaborazione dei dati.

Ad esso potevano partecipare, oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino ed al Politecnico di Torino, gli Enti Locali del Piemonte, ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte, le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella Regione ed altri enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.

In data 30 luglio 1979, pertanto, con delibera della G.P. n. 39-8139, assunta con i poteri del Consiglio a norma dell'art. 251 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148, come modificato dall'art. 89 del R.D. 30/12/1923 n. 2839, ratificata dal Consiglio Provinciale in data 10/09/1979, è stata autorizzata l'adesione dell'Amministrazione Provinciale di Torino al Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione. Nello stesso anno ha aderito anche il Comune di Torino ed entrambi hanno assunto la qualifica di Enti Sostenitori.

Nel 1981 il Consorzio ha adottato l'attuale denominazione di CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) e negli anni successivi ha consolidato la propria funzione di Ente strumentale al servizio delle amministrazioni piemontesi per la costruzione del Sistema Informativo regionale.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto "il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non. In particolare, il Consorzio:

- a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi:
 - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche;
 - del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;
 - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata.
- c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, di interconnessione tra le stesse su base provinciale, circondariale o comunale, in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.

Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità."

Attualmente gli Enti consorziati sono:

Enti promotori	Contributi 2010	Quota di partecipazione %
Regione Piemonte	€ 100.000	21,53
Università di Torino	€ 60.000	12,92
Politecnico di Torino	€ 40.000	8,61

Enti sostenitori	Contributi 2010	Quota di partecipazione %
Provincia di Torino	€ 30.000	6,46
Città di Torino	€ 30.000	6,46

Enti ordinari	Contributi 2010	Quota di partecipazione %
Provincia di Alessandria	€ 4.000	0,86
Provincia di Asti	€ 4.000	0,86
Provincia di Biella	€ 4.000	0,86
Provincia di Cuneo	€ 4.000	0,86
Provincia di Novara	€ 4.000	0,86
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	€ 4.000	0,86
Provincia di Vercelli	€ 4.000	0,86

Enti locali territoriali	Contributi 2010	Quota di partecipazione %
Città di Asti	€ 4.000	0,86
Città di Alessandria	€ 4.000	0,86
Città di Cuneo	€ 4.000	0,86
Città di Vercelli	€ 4.000	0,86
Comune di Verbania	€ 4.000	0,86
Città di Chivasso	€ 2.000	0,43
Città di Collegno	€ 2.000	0,43
Città di Fossano	€ 2.000	0,43
Città di Grugliasco	€ 2.000	0,43
Città di Moncalieri	€ 2.000	0,43
Città di Nichelino	€ 2.000	0,43
Città di Pinerolo	€ 2.000	0,43
Città di Settimo Torinese	€ 2.000	0,43
Città di Mondovì	€ 2.000	0,43
Comune di Tortona	€ 2.000	0,43
Comune di Rivoli	€ 2.000	0,43
Associazione dei Comuni del Monferrato	€ 2.000	0,43
ANCI Piemonte	€ 2.000	0,43
UPP (Unione Province Piemontesi)	€ 2.000	0,43
UNCCEM Piemonte (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani)	€ 2.000	0,43
Comune di Rivalta	€ 500	0,11
Comune di Volpiano	€ 500	0,11
Comune di Pianezza	€ 500	0,11
Comune di Saluzzo	€ 500	0,11
Comune di Savigliano	€ 500	0,11
Comune di Arona	€ 500	0,11
Comune di Galliate	€ 500	0,11
Unione dei Comuni - Comunità Collinare "Colli Tortonesi"	€ 500	0,11
Unione dei Comuni del Fossanese	€ 500	0,11
Comunità Montana Valsesia	€ 500	0,11
Comunità Montana delle Alpi del Mare	€ 500	0,11
Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita	€ 500	0,11

Comunità Montana del Pinerolese	€ 500	0,11
Comunità Collinare Valcerrina	€ 500	0,11
Comunità Collinare Unione Versa Astigiano	€ 500	0,11
Comune di Lucerna San Giovanni	€ 200	0,04
Comune di Arquata Scrivia	€ 200	0,04
Comune di Castellazzo Bormida	€ 200	0,04
Comune di Boves	€ 200	0,04
Comune di Ameno	€ 200	0,04
Comune di Baveno	€ 200	0,04
Comune di Mongardino	€ 200	0,04
Comune di Orta San Giulio	€ 200	0,04
Comune di Racconigi	€ 200	0,04
Comune di Stresa	€ 200	0,04
Comune di Frossasco	€ 200	0,04
Comune di Cumiana	€ 200	0,04
Comune di Costiglione Torinese	€ 200	0,04
Comune di Brandizzo	€ 200	0,04
Comune di Pralormo	€ 200	0,04

Aziende sanitarie, agenzie e altri enti pubblici che partecipano al consorzio	Contributi 2010	Quota di partecipazione %
Azienda Regionale ASL TO1	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL TO2	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL TO3	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL TO4	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL TO5	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL VC	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL BI	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL NO	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL VCO	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL CN1	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL CN2	€ 4.000	0,86
Azienda Regionale ASL AL	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliera C.T.O Maria Adelaide	€ 4.000	0,86
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle	€ 4.000	0,86
ARPA	€ 4.000	0,86
ATC	€ 4.000	0,86
Agenzia Torino 2006	€ 4.000	0,86
AIPO	€ 4.000	0,86
SCR-Piemonte	€ 4.000	0,86
ARPEA	€ 4.000	0,86
E.DI.S.U. Piemonte	€ 4.000	0,86
Università del Piemonte Orientale	€ 4.000	0,86

"Amedeo Avogadro"		
ARESS - Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari	€ 4.000	0,86

Il fatturato del CSI Piemonte nel 2010 (voce A1 del bilancio CE "Ricavi delle vendite e delle prestazioni") è il seguente:

Regione Piemonte	90.980.479,68	58,96%
Provincia di Torino	9.706.024,72	6,29%
Città di Torino	28.487.017,00	18,46%
Atenei consorziati	385.772,05	0,25%
Aziende sanitarie e ospedaliere consorziate	16.372.165,70	10,61%
Enti locali consorziati	1.357.917,61	0,88%
Altri Enti consorziati	6.480.970,40	4,20%
Altro	540.080,87	0,35%
TOTALE	154.308.819,00	

Con successiva propria deliberazione n. 364665/2005 in data 25/10/2005 il Consiglio Provinciale ha approvato alcune modifiche dei seguenti articoli dello Statuto sociale del Consorzio: 1 (Ambito Statutario); 20 (Costituzione del Collegio Sindacale); 21 (Competenze del Collegio Sindacale); 26 (Recesso ed esclusione dal Consorzio).

In data 31 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riguardante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, con cui il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi.

In particolare l'art. 6, comma 2, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010) la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal comma suddetto determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Inoltre, l'art. 6, comma 5, dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Infine, l'art. 6, comma 6 dello stesso Decreto, prevede per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data del 31/05/2010, dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo

è ridotto del 10 per cento. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Successivamente la Regione Piemonte, con propria Legge Regionale n. 26 del 31 dicembre 2010, ha disposto all'articolo 1, comma 1, di aderire volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Peraltro anche il Consiglio provinciale, ad ottobre del 2007, aveva già impegnato la Giunta ed il Presidente della Provincia a promuovere specifiche intese con gli altri Soci degli Organismi partecipati finalizzate alla riduzione dei costi della politica e del numero degli Amministratori nominati, o designati dai soci pubblici locali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'entrata in vigore della sopra citata legge, si rende necessario adeguare gli Statuti degli organismi partecipati da Enti pubblici, al fine di renderli coerenti con le vigenti disposizioni normative, ed evitare di incorrere nelle gravi conseguenze previste in ordine alla responsabilità erariale ed alla nullità degli atti adottati.

Alla luce dei recenti interventi legislativi, risulta pertanto prioritario dar corso alle modifiche statutarie del CSI-Piemonte, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione e i compensi degli amministratori e degli organi di controllo.

Verificato che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2010 il CSI-Piemonte ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale senza tener conto delle modifiche legislative sopra riportate, con nota prot. n. 0449184/2011 del 23 maggio 2011, la Provincia di Torino ha invitato il Presidente del CSI a convocare l'Assemblea Straordinaria per deliberare le opportune modifiche dello Statuto del Consorzio nelle parti che risultano non più compatibili con le innovazioni legislative introdotte, e ad attivare le necessarie intese tra gli Enti Consorziati per concordare e condividere, in via preventiva, le eventuali modifiche di Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile.

In assenza di riscontro alla sopra citata nota, è stata raggiunta una intesa tra i soci Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino circa le proposte di modifiche statutarie, oggetto di esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del CSI, in cui si è condiviso il testo, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e riguardante le modifiche ai seguenti articoli statutari sinteticamente riportate:

- articolo 10 "*Competenze dell'Assemblea*": nell'ambito delle competenze dell'Assemblea è modificata la lett. f) in cui si introduce la determinazione, nel rispetto della normativa vigente, dell'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute, in relazione alla carica, a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato tecnico scientifico, e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del compenso;
- articolo 12 "*Consiglio di Amministrazione*": il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene ridotto da nove a cinque membri, di cui 2 sono nominati dalla Regione Piemonte, 1 dalla Provincia di Torino, 1 dalla Città di Torino ed 1 membro è eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d);
- articolo 17 "*Il Comitato Tecnico Scientifico*": si prevede che il Comitato Tecnico Scientifico duri in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale;
- articolo 20 "*Costituzione del Collegio Sindacale*": il Collegio Sindacale dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale;

• articolo 28 “*Norma transitoria*”: il Consiglio di Amministrazione in carica prima delle apportate modifiche all’art. 12 dello Statuto decade a far data dall’iscrizione della delibera di modifica nel Registro delle Imprese. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell’art. 12, comma 1, entra in carica con *l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle nomine di cui al comma 4 dello stesso articolo*.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di CSI-Piemonte e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto di approvare le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio in oggetto nel testo sopra citato, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative;

Visto il nuovo testo dello Statuto di CSI-Piemonte risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”);

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in CSI-Piemonte in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l’oggetto sociale, né l’attività del Consorzio;
- che, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 22.6.2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli 10), 12), 17), 20), e 28) dello Statuto del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216 (C.F. 01995120019), come riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che lo schema del nuovo Statuto del CSI-Piemonte, risultante dalle modificazioni come indicate in premessa, potrebbe essere quello allegato sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fermo restando il confronto

e la condivisione dello stesso con gli Enti Consorziati nella prima Assemblea Straordinaria utile;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà alla convocanda Assemblea Straordinaria del CSI, a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, ed approvare il nuovo schema di Statuto, allegato sotto la lettera "B", autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie a seguito del confronto con gli altri Enti Consorziati, riferendo nel caso alla competente Commissione consiliare;
- 4) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nel CSI-Piemonte per le motivazioni in premessa riportate;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

U V U V U V U

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Giacometto e Borgarello;*
 - *l'intervento e dichiarazione di voto del Consigliere Papotti;*
 - *la replica dell'Assessore Vana;*
 - *le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Tolardo, Cermignani, Borgarello e Barbieri;*
 - *l'intervento per alcune precisazioni del Presidente della Provincia;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte. Proposte di modifica dello Statuto in adeguamento al D.L. N. 78/2010 convertito nella Legge N. 122/2010 ed alla Legge Regionale N. 26/2010. Approvazione.

N. Protocollo: 20141/2011

Non partecipano al voto = 7 (Bonansea - Cerchio - Gambetta - Giacometto -
Loiaconi - Papotti - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 30
Astenuti = 4 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso)
Votanti = 26

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Rabellino)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 7 (Bonansea - Cerchio - Gambetta - Giacometto -
Loiaconi - Papotti - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 30
Astenuiti = 5 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso - Rabellino)
Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to G. Vacca Cavalot

/ar

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE)

PROSPETTO SINOTTICO COMPARATIVO

Articolo 10

"Competenze dell'Assemblea"

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>1. Compete all'Assemblea:</p> <p>a) deliberare a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);</p> <p>b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17;</p> <p>c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;</p> <p>d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) determinare le quote consortili annuali degli Enti consorziati, correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consortili è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;</p> <p>f) determinare i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico, nonché dei rispettivi Presidenti e, ove previsti, Vice Presidenti;</p> <p>g) deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;</p> <p>h) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;</p> <p>i) deliberare, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;</p>	<p>1. Compete all'Assemblea:</p> <p>a) deliberare a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);</p> <p>b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17;</p> <p>c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;</p> <p>d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) determinare le quote consortili annuali degli Enti consorziati, correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consortili è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;</p> <p>f) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;</p> <p>g) deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;</p> <p>h) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;</p> <p>i) deliberare, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;</p>

l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.	l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.
--	--

Articolo 12
“Consiglio di Amministrazione”

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte; — 1 membro, nominato dall'Università degli Studi di Torino; — 1 membro, nominato dal Politecnico di Torino; - 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino; - 1 membro, nominato dalla Città di Torino; — 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli altri Enti locali territoriali che partecipano al Consorzio; — 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dalle aziende sanitarie, agenzie e altri Enti pubblici che partecipano al Consorzio. <p>2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.</p> <p>3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.</p> <p>4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte degli Enti consorziati promotori.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g).</p>	<p>1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c); - 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino; - 1 membro, nominato dalla Città di Torino; - 1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d). <p>2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.</p> <p>3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.</p> <p>4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g).</p>

Articolo 17
“Il Comitato Tecnico Scientifico”

Testo Vigente	Proposta di modifica
2. La durata del Comitato Tecnico Scientifico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.	2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

Articolo 20
“Costituzione del Collegio Sindacale”

Testo Vigente	Proposta di modifica
4. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.	4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 28
“Norma finale transitoria”

Testo Vigente	Proposta di modifica
1. Gli organi del Consorzio in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimando in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale	<p>1. Per effetto della modifica dell'art. 12 comma 1 deliberata dall'Assemblea del....., il Consiglio di Amministrazione in carica in tale data viene a decadere a far data dall'iscrizione della predetta delibera di modifica nel registro delle imprese.</p> <p>2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. 12 comma 1 entra in carica con l'iscrizione nel registro delle imprese delle nomine di cui al comma 4 dello stesso articolo.</p>

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE)

STATUTO

Articolo 1

Ambito statutario

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.
2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

Articolo 2

Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:
 - a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
 - b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori;
 - c) altri Enti pubblici con sede nella regione, ivi comprese le agenzie e le aziende sanitarie ed ospedaliere, ogni altra Università od Istituto superiore di ricerca pubblico ed altre Regioni, in qualità di Enti consorziati ordinari, la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 10;
 - d) i consorzi o le associazioni di Comuni, Province ed altri Enti pubblici organizzati su base provinciale, circondariale o funzionale, per l'attuazione dei compiti istituzionali di ciascun Ente, con particolare riferimento alla elaborazione dati ed all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, anche per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 3

Personalità e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio ha sede in Torino, nonché, come sedi secondarie, negli uffici degli Enti di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo precedente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di altre sedi amministrative.

Articolo 4

Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli Enti pubblici territoriali e non.
2. In particolare, il Consorzio:
 - a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
 - b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi:
 - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche;
 - del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;

- a della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata.

c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, di interconnessione tra le stesse su base provinciale, circondariale o comunale, in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.

4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.

Articolo 5

Attività istituzionali

1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio.

2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

3. I rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.

Articolo 6

Altre attività del Consorzio

1. Il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende.

Articolo 7

Modalità della gestione

1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 sono sviluppate attraverso:

- a. il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;
- b. la collaborazione con Enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;
- c. la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società di capitali.

Articolo 8

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato Tecnico Scientifico;
- e. il Direttore Generale;
- f. il Collegio Sindacale.

Articolo 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

Articolo 10

Competenze dell'Assemblea

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 17;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare le quote consortili annuali degli Enti consorziati, correlandole anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni delle quote consortili è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- f) determinare, **nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei** gettoni di presenza **ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica** a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, **nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;**
- g) deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
- h) deliberare, a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;
- i) deliberare, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;
- l) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio.

2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 11.

Articolo 11

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare il piano di attività annuale e relativa quantificazione economica. La convocazione deve avvenire entro quattro mesi, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame del piano di attività, e relativa quantificazione economica, dell'esercizio successivo.

2. L'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di urgenza nei due giorni precedenti. Delle proposte di deliberazione relative alle lettere d), e), f), g), h) del precedente art. 10 è data comunicazione in copia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% dell'insieme delle quote e delibera validamente a maggioranza delle quote dei presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

5. Alle nomine di competenza dell'Assemblea si provvede mediante votazione a scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, la votazione è palese.
6. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Direttore.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

1. **Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo**, il Consiglio di Amministrazione è composto da **5** membri, di cui:
 - 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, **di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2 comma 1, lett. c);**
 - 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino;
 - 1 membro, nominato dalla Città di Torino;
 - **1 membro, eletto a maggioranza assoluta dagli Enti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d).**
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
3. Finché non sia nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, **e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente**, sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte **di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino**.
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g).

Articolo 13

Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:
 - a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
 - b) colui che, in qualità di libero professionista, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio;
 - c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le norme dei rispettivi ordinamenti in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui agli articoli 10 e 12.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 14

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 16;
 - b) definire l'attività e le linee di sviluppo del Consorzio;
 - c) deliberare sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
 - d) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - e) deliberare in materia di assunzione e amministrazione del personale;
 - f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato Tecnico Scientifico;

- g) adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'attività del Consorzio;
 - h) nominare il Direttore Generale e i Dirigenti di settore del Consorzio;
 - i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
 - j) presentare all'Assemblea il piano di attività annuale del Consorzio ed una sua quantificazione economica;
 - k) richiedere al Comitato Tecnico Scientifico studi, elaborazioni od indagini in ordine a problemi relativi all'attività o alle linee di sviluppo del Consorzio;
 - l) proporre all'Assemblea eventuali modificazioni dello Statuto;
 - m) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle iniziative di cui agli articoli 6 e 7;
 - n) chiedere al Presidente della Giunta regionale la convocazione dell'Assemblea del Consorzio;
 - o) delegare al Presidente e al Direttore Generale il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.
3. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 15

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sui bilanci e sul piano di attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso.
5. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta.
6. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il Consiglio è presieduto dal Presidente uscente, che, ove non faccia parte del nuovo Consiglio, ne coordina i lavori senza diritto di voto.

Articolo 16

Il Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.
3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 14, lettera o), nei limiti e secondo le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che vi provvede appena nominato il Presidente.
4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.
5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
6. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed esercitano le funzioni di loro competenza finché siano stati nominati i nuovi Presidente e Vice Presidente.

Articolo 17

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei e per l'altra metà su proposta degli Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.

5. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.

6. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.

7. Finché non sia riunito il nuovo Comitato Tecnico Scientifico è prorogata la competenza del precedente.

Articolo 18

Attività del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;

b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;

c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;

d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

Articolo 19

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale:
 - a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo personale;
 - b) struttura l'organizzazione del Consorzio in attuazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio;
 - c) propone al Comitato Tecnico Scientifico per il parere ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il piano annuale di attività del Consorzio e le eventuali variazioni;
 - d) provvede all'attuazione del piano annuale del Consorzio;
 - e) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Costituzione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:
 - a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;
 - b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
 - c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c).
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.
4. Il Collegio dura in carica **fino allo scioglimento del Consiglio Regionale**: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 21

Competenze del Collegio Sindacale

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.
3. Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, del Codice Civile.

Articolo 22

Personale

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri per il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale. Il regolamento può prevedere l'assunzione di personale con contratto a termine.
2. Il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.

Articolo 23

Patrimonio e finanziamenti

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:
 - a. dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;
 - b. dai frutti degli investimenti realizzati;
 - c. dalle "quote consortili" versate per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.
2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 7.

3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:
- a. i “contributi di funzionamento” degli Enti consorziati;
 - b. le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;
 - c. le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

Articolo 24

Bilanci e contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il bilancio d’esercizio, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 25

Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

Articolo 26

Recesso ed esclusione dal Consorzio

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.
2. L’Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell’Assemblea, adottata a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all’atto dello scioglimento stesso, in proporzione all’insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.
3. L’Assemblea, preso atto dell’intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.

Articolo 28

Norma transitoria

- 1. Per effetto della modifica dell’art. 12 comma 1 deliberata dall’Assemblea del....., il Consiglio di Amministrazione in carica in tale data viene a decadere a far data dall’iscrizione della predetta delibera di modifica nel registro delle imprese.**
- 2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell’art. 12 comma 1 entra in carica con l’iscrizione nel registro delle imprese delle nomine di cui al comma 4 dello stesso articolo.**

* * * * *